

I.I.S. - "ENRICO FERMI"-ARONA
Prot. 0002990 del 03/05/2022
I-1 (Uscita)

A tutti gli interessati

CIRCOLARE N.164

Oggetto: norme anti-Covid in vigore dal 1° maggio 2022.

Nell'emendamento che ha aggiornato, a partire dal primo maggio, le norme su mascherine e Green Pass non sono state previste particolari novità per il settore scuola che resta regolato dal [decreto n.24 del 24 marzo 2022](#).

Si riportano alcune regole anti-Covid da mantenere fino alla fine dell'anno scolastico.

Mascherine

Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva) per tutta la durata delle lezioni, sia per gli studenti che per i professori. La mascherina non va indossata invece durante le attività sportive. L'obbligo di indossare le mascherine vale per il personale scolastico e per quello esterno.


Cura degli ambienti

Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguire a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.

Educazione fisica e palestre

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive, pertanto le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante aerazione delle palestre e dei locali chiusi ove si



svolgono attività sportive. Con riferimento agli accordi già intercorsi con l'ente proprietario delle palestre che ne prevede l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.

Disabilità e inclusione scolastica


Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Deve ritenersi confermata anche la previsione dell'articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, “ sia consentito loro “... di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.

Gestione dei casi di positività

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.



Riunioni organi collegiali

Nessuna proroga nel decreto riaperture per quanto riguarda le riunioni a distanza degli organi collegiali. Il 31 marzo è cessato infatti lo stato di emergenza e le riunioni tornano a essere in presenza.


In virtù dell'autonomia scolastica è possibile proseguire, se stabilito dal regolamento scolastico, con le attività a distanza delle riunioni degli organi collegiali.

Obbligo vaccinale per il personale scolastico

L'obbligo vaccinale per il personale scolastico continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021. L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).

Il personale scolastico che presta servizio in forza di certificato verde ottenuto in esito a guarigione da infezione COVID-19 risulterà inadempiente agli obblighi trascorsi 90 gg dalla data di certificazione di positività, nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna dose di vaccino o nel caso in cui abbia contratto l'infezione entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino. Diversamente, nel caso di personale che abbia concluso il ciclo vaccinale primario, l'inadempienza all'obbligo vaccinale si configura decorsi 120 gg dalla data del test diagnostico positivo. Decorsi tali termini il personale scolastico sarà considerato inadempiente e, qualora docente, non potrà prestare servizio a contatto con gli alunni dovendosi adottare provvedimento di impiego in mansioni alternative.

Si precisa che non si ritengono applicabili provvedimenti che dispongano retroattivamente delle situazioni giuridiche di tali docenti.



Arona, 3/5/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Amato

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)